



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOOCRT Protocollo n. 0007990/20-06-2024



LEX 11
10729

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE

Interrogazione orale a risposta immediata ai sensi dell'art. 173 del Regolamento Interno.

Oggetto: in merito al disegno di legge recante “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Il Consiglio Regionale della Toscana,

Visto,

Il disegno di legge recante “*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*”;

Gli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Premesso che,

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha approvato il 2 Febbraio 2023 un disegno di legge che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il testo provvede alla definizione dei “*principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*” e delle “*relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione*”;

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato (AS 615) reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

Il Governo attualmente in carica ha attribuito rilievo centrale al tema dell'autonomia differenziata, indicando l'esigenza di dare attuazione al disposto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione ai sensi del quale, con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata, possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie richiamate dal predetto terzo comma;

In questo quadro, il 23 marzo scorso, il Governo ha presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge A.S. n. 615, recante *“Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”*, trasmesso successivamente alla Camera dei Deputati il 24 Gennaio 2024 e approvato dalla stessa il 19 Giugno 2024 con 172 voti favorevoli;

Il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Disegno di Legge in oggetto deve varare uno o più decreti legislativi per determinate livelli e importi dei Livelli Essenziali di Prestazione;

Durante l’iter attuativo del Disegno di Legge in oggetto Stato e Regioni, una volta avviato il processo, avranno cinque mesi di tempo per giungere ad un accordo, le cui intese potranno durare fino a 10 anni per poi essere rinnovate, salvo termine anticipato con preavviso di almeno 12 mesi.

Considerato che,

Regione Lombardia e Regione Veneto nell’anno 2017 hanno indetto un referendum consultivo territoriale collocato a monte della trattativa prevista dall’articolo 116, comma 3 della Costituzione e finalizzato a dare il più ampio mandato alle rispettive Giunte regionali di aprire il negoziato con il Governo, allo scopo di ottenere maggiori margini e condizioni di autonomia coinvolgendo 3 milioni di elettori circa in Lombardia e 2,5 milioni di elettori in Veneto, i quali hanno votato favorevolmente con percentuali plebiscitarie;

Scopo per le due Regioni, attraverso tale referendum consultivo, è quello di recuperare la gestione esclusiva di numerose materie elencate nell’articolo 117 della Costituzione italiana, definite attualmente “concorrenti”. Si tratta di 20 competenze, a cui si aggiungono 3 materie (pace e giustizia; istruzione; tutela ambientale) indicate nell’articolo 116 della Costituzione, di cui lo Stato ha diritto esclusivo insieme alle Regioni a Statuto speciale;

Anche Regione Emilia Romagna ha avviato il percorso indirizzato ad una maggiore autonomia per la Regione, con l’approvazione il 28 Agosto 2017 del Documento di indirizzi in Giunta regionale, finalizzato all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, arricchito dei contributi pervenuti dai firmatari del Patto per il lavoro (sindacati, imprese, enti locali, università, associazioni), a cui si deve altresì una più forte definizione degli indirizzi politici. Parimenti, il 28 Aprile 2022, si è svolta una seduta dell’Assemblea legislativa dedicata all’autonomia differenziata che ha visto l’Emilia Romagna pronta ad aggiornare il proprio progetto di fronte a uno scenario socio-economico radicalmente cambiato, chiedendo quindi al Governo precedente (Governo Draghi) di far ripartire il confronto, aggiornando la propria proposta, garantendo, nel farlo, la partecipazione costante dell’Assemblea legislativa, con l’obiettivo dell’approvazione della legge quadro da parte del Parlamento, la definizione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) da garantire ovunque nel Paese, senza minimamente mettere in discussione l’unità e l’indivisibilità dell’Italia, così come la solidarietà territoriale;

Il 15 Ottobre 2019 anche il Presidente di Regione Toscana, Enrico Rossi, aveva incontrato l’allora Ministro Boccia, ponendo al centro dell’incontro proprio il tema dell’autonomia differenziata, evidenziando un presunto cambio di metodo basato sul confronto e con una impostazione condivisa, dicendosi altresì soddisfatto dell’incontro tenutosi a Firenze. L’auspicio dell’ex Governatore della

Toscana è stato quello di auspicare che la legge quadro nazionale venisse approvata entro il 2019, così da poter chiudere la legislatura regionale con l'accordo complessivo con lo Stato, garantendo così alla Toscana di poter godere dei benefici conseguenti all'applicazione dell'autonomia differenziata richiesta. Nello specifico le richieste di autonomia della Toscana riguardavano la salute, il governo del territorio, l'ambiente, la tutela del lavoro, l'istruzione e formazione, i beni culturali, l'accoglienza dei richiedenti asilo, le autonomie locali, il coordinamento della finanza pubblica e dei porti;

Alla fine della XVII legislatura, il 28 febbraio 2018, il governo Gentiloni ha sottoscritto con le tre regioni (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) che avevano avviato il percorso per il riconoscimento delle forme di autonomia differenziata previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tre distinti accordi preliminari che hanno individuato i principi generali, la metodologia e un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell'intesa;

Con l'inizio della XVIII legislatura (governo Conte I) tutte e tre le regioni con le quali erano state stipulate le c.d. pre-intese (28 febbraio 2018) hanno manifestato al Governo l'intenzione di «ampliare il novero delle materie da trasferire» (Camera dei deputati, Interrogazione a risposta immediata n. 3-00065, 11 luglio 2018). Nel frattempo, tutte le altre regioni, con l'eccezione dell'Abruzzo pur non avendo firmato alcuna pre-intesa con il Governo, hanno espresso la volontà di intraprendere un percorso per l'ottenimento di ulteriori forme di autonomia. Sono quindi riprese le trattative tra le tre regioni e i Ministeri interessati *ratione materiae* nell'ambito dell'attività di coordinamento in capo al Ministro pro tempore per gli affari regionali;

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 è stata condivisa l'informativa svolta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in merito al percorso di attuazione dell'autonomia differenziata richiesta dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Nella successiva seduta del Consiglio dei ministri n. 44 del 14 febbraio 2019, il Ministro per gli Affari regionali *"ha illustrato i contenuti delle intese. Il Consiglio dei ministri ne ha preso atto e condiviso lo spirito"*;

Nel corso del 2019 sulle richieste pervenute e sul percorso di definizione delle intese si è aperto un ampio dibattito e le questioni oggetto di discussione hanno riguardato, tra le altre, le modalità del coinvolgimento degli enti locali, il ruolo del Parlamento e l'emendabilità in sede parlamentare del disegno di legge rinforzato che contiene le intese nonché la definizione dell'ampiezza delle materie da attribuire. Altro oggetto di discussione se, dal punto di vista finanziario, il trasferimento delle competenze dovesse avvenire previa definizione dei costi standard e, nelle materie dove siano previsti, dei Livelli essenziali di prestazione (LEP) ovvero anche precedentemente alla loro definizione sulla base della spesa storica (soluzione ipotizzata dagli accordi preliminari del febbraio 2018). A questo proposito merita anche segnalare che la definizione dei LEP è stata successivamente inserita tra le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con scadenza marzo 2026;

Successivamente, nell'ambito del governo Conte II, è prevalso l'orientamento a far precedere la stipula delle intese dall'approvazione di una legge-quadro che definisca le modalità di attuazione dell'articolo 116, terzo comma. A partire dalla nota di aggiornamento al DEF 2020 la "legge-quadro" è stata inserita tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio;

In particolare, tali questioni sono state richiamate in occasione delle audizioni svolte dal ministro pro tempore per gli Affari regionali, Francesco Boccia, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione

del federalismo fiscale e presso la Commissione bicamerale per gli affari regionali, rispettivamente, il 13 novembre 2019 e il 30 settembre 2020;

Tale orientamento è stato poi confermato nell'ambito del governo Draghi, come segnalato nelle audizioni svolte dalla Ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il 26 maggio 2021 e presso la Commissione bicamerale per gli affari regionali il 13 luglio 2021 e dal vice Ministro dell'economia, Laura Castelli presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il 9 giugno 2021;

In particolare, la Ministra Gelmini ha informato dell'istituzione di una apposita Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di autonomia differenziata (istituita con d.m. 25 giugno 2021). In ordine allo stato dei lavori e ai tempi per la presentazione alle Camere del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, nel corso del question time svolto nella seduta dello scorso 29 giugno 2022, è emerso che il lavoro della Commissione di studio ha fornito agli uffici del Ministero per gli affari regionali e le autonomie analisi e spunti utili a una prima definizione del testo del disegno di legge-quadro. Alla fine della Legislatura il testo del disegno di legge non è stato comunque presentato;

Attraverso l'insediamento del nuovo Governo Meloni, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha fin da subito ripreso il tema dell'autonomia con un testo maturato grazie all'intesa raggiunta a Dicembre 2022 tra il Ministro e la Conferenza delle Regioni. La legge quadro perciò si limita ad aggiornare il percorso che si è sviluppato in questi anni e si propone di semplificare le procedure, accelerare e sburocratizzare i procedimenti, per una distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà e differenziazione. L'attribuzione di funzioni è subordinata alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), che garantiscano i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale;

Parallelamente, per approfondire le questioni legate al percorso di attuazione del "regionalismo differenziato" la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha svolto tra marzo 2019 e marzo 2021 un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale sono stati ascoltati rappresentanti del Governo, rappresentanti degli enti territoriali nonché studiosi ed esperti della materia oggetto dell'indagine e approvato, all'unanimità, nella seduta del 12 luglio 2022 un documento conclusivo;

Tra le altre cose, il documento conclusivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, rileva che *"risulta necessario dal punto di vista politico procedere all'approvazione di una legge-quadro che disciplini il procedimento di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione [...] al tempo stesso, occorre comunque proseguire il negoziato in corso con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in modo che esso trovi una definizione, per rispettare la volontà espressa dalle popolazioni di Lombardia e Veneto e dalle forze sociali, economiche e politiche dell'Emilia-Romagna. Dovranno poi essere previste - prosegue il documento - nell'ambito della legge-quadro e fermo restando il rispetto dell'autonomia regolamentare delle Camere, modalità adeguate di coinvolgimento del Parlamento nel processo di stipula delle intese. Questo coinvolgimento potrebbe essere innanzitutto garantito attraverso la trasmissione alle Camere degli schemi preliminari delle intese prima della loro firma definitiva per le conseguenti deliberazioni parlamentari, garantendo in questo quadro un ruolo significativo per la Commissione parlamentare per le questioni regionali"*;

Il documento rileva anche che *"è necessario compiere uno sforzo per giungere alla completa definizione dei livelli*

essenziali delle prestazioni nelle materie concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali", segnalando che, nelle altre materie si può procedere a un immediato trasferimento di competenze. Inoltre, il documento propone che "per le materie LEP, la definizione di questi ultimi dovrebbe avvenire in tempi certi, ad esempio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge-quadro". "Rimane da approfondire - prosegue il documento - quali possano essere le soluzioni alternative transitorie per consentire l'avvio del regionalismo differenziato in caso di ritardi nella predisposizione dei LEP. Si tratta di un tema complesso sul quale la Commissione non ritiene di esprimere un proprio indirizzo in questa fase. Esso però dovrà essere necessariamente affrontato nell'ambito dell'esame parlamentare della legge-quadro. Tra le ipotesi emerse nel corso dell'indagine vi è quella di procedere al trasferimento di funzioni anche nelle materie LEP, in attesa e in parallelo all'individuazione dei LEP, con invarianza di spesa storica, assumendo come riferimento i valori medi pro-capite della spesa statale per l'esercizio delle stesse funzioni. La priorità deve comunque essere assegnata ad una rapida definizione dei LEP". A tal fine, il documento prospetta "in parallelo all'approvazione della legge quadro, a un'autonoma previsione legislativa di modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in modo da conferire una delega legislativa al Governo in materia, con termini ridotti e criteri ben definiti; la delega potrebbe consentire di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo; inoltre la legge delega potrebbe prevedere il parere parlamentare da parte delle commissioni bicamerali per le questioni regionali e per il federalismo fiscale, oltre che da parte delle commissioni permanenti di Camera e Senato; si potrebbero anche prevedere informative periodiche alle medesime commissioni sullo stato di avanzamento della predisposizione dei LEP; la delega dovrebbe anche riguardare, una volta definiti i LEP, la predisposizione dei conseguenti fabbisogni e dei costi standard";

Con riferimento a tale ultimo aspetto, e più in generale agli aspetti finanziari connessi con l'attuazione del regionalismo differenziato, si segnala che la recente pubblicazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relativa alla spesa statale regionalizzata relativa all'anno 2020 (ottobre 2022) fornisce una ripartizione per regioni e province autonome della spesa statale che risulta regionalizzabile (circa 273,6 miliardi su 693,8 miliardi complessivi). Di questa spesa all'Emilia-Romagna sono destinati circa 16 miliardi (il 6 per cento del totale della spesa regionalizzabile) alla Lombardia sono destinati circa 34 miliardi (il 12,4 per cento), al Veneto circa 18 miliardi (il 6,5 per cento). In proposito, merita ricordare che gli esperti auditi dal gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato istituito dal Dipartimento per gli affari regionali durante il governo Draghi hanno segnalato che il trasferimento del personale della scuola coinvolgerebbe un volume di spesa di 4,6 miliardi per la Lombardia e di 2,3 miliardi per il Veneto. Il trasferimento di molte altre funzioni (come beni culturali, TPL, incentivi alle attività produttive, asili nido), invece, *"apparirebbe facilmente affrontabile, stante la scarsa incidenza delle risorse necessarie sul bilancio statale e sui bilanci regionali"* (relazione del gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato, p. 16);

Più in generale, la Corte dei conti, nell'audizione del giugno 2021 di fronte al gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento affari regionali durante il governo Draghi ha segnalato che *"l'ipotesi di approvare una "legge-quadro" – che definisca, in via generale, i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. – può rappresentare un passaggio necessario al fine di stabilire un quadro unitario per l'introduzione del regionalismo differenziato [...] la "legge-quadro", nel regolare il procedimento di formazione delle leggi aventi ad oggetto le intese, deve esprimere una disciplina generale che dovrebbe essere in grado di tracciare un percorso condiviso per le stesse intese e potrebbe anche fornire indicazioni utili a delimitare la possibile area di devoluzione delle materie".* La Corte dei conti ha anche ricordato che *"la questione della realizzazione di livelli di autonomia differenziata non può essere presa in considerazione al di fuori del contesto attuativo del cd federalismo fiscale";*

In materia *"il decreto legislativo n. 68/2011 ha posto le basi per un modello di finanziamento che prevede la copertura*

integrale della differenza tra le entrate e le spese standardizzate per le funzioni fondamentali (sanità, assistenza e istruzione). I livelli essenziali delle prestazioni (LEP), cui corrispondono i fabbisogni standard necessari alla loro copertura, devono essere definiti dallo Stato e garantiti su tutto il territorio nazionale [...] una condizione propedeutica per la completa ed effettiva realizzazione del federalismo fiscale è la definizione dei livelli di spesa appropriati distinguendo tra spese LEP (fondate sui fabbisogni standard) e spese non LEP (basate sulla capacità fiscale) [...] Per realizzare la definizione dei LEP possono essere prese in considerazione le prassi delle regioni più virtuose, e quindi si potranno determinare i costi delle prestazioni inerenti.” La Corte dei conti osserva infine che “va in ogni caso considerato che l’ordinamento regionale è incardinato in un sistema che permane in parte accentrato il quale non prevede in questa fase – legata al primo avvio del “federalismo differenziato” – un ridisegno delle strutture amministrative centrali che tenga conto degli eventuali cambiamenti provocati dal trasferimento di funzioni in atto dalle stesse esercitate. L’attribuzione di ulteriori spazi di autonomia solo ad alcune regioni finirebbe per generare relazioni a loro volta “differenziate”, tra regioni e singoli ministeri e solo su specifici settori di intervento. È evidente che questo rende necessaria l’istituzione di nuove forme e modalità di coordinamento anche per le strutture statali che, senza la ridefinizione di un’adeguata cornice, “perderebbero” funzioni, spazi d’azione e risorse finanziarie in modo asimmetrico e disfunzionale”;

Il collegamento tra autonomia differenziata e completamento del federalismo fiscale è richiamato anche nell’audizione della Corte dei conti del 4 maggio 2022 di fronte alla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, laddove si segnala che *“Nell’ultimo decennio, tra gli interventi più significativi per Regioni ed Enti locali vi è certamente l’introduzione della contabilità armonizzata (d.lgs. n. 118/2011) e i relativi provvedimenti connessi al federalismo municipale (d.lgs. n. 23/2011), regionale e provinciale (d.lgs. n. 68/2011), fino al cosiddetto federalismo demaniale (d.lgs. n. 85/2010). Un posto a parte viene ricoperto dalle disposizioni legate all’introduzione dei fabbisogni “standard” degli enti locali (d.lgs. n. 216/2010) e quelle sulla imposta municipale propria dei Comuni (d.l. n. 201/2011 e ss.). In ultimo, tralasciando le disposizioni riferite alla sola Capitale e quelle riguardanti le misure per favorire l’inclusione e la coesione sociale, vi sono i percorsi di autonomia differenziata avviati da alcune Regioni a statuto ordinario (legge n. 147/2013) che dovrebbero trovare attuazione - attraverso l’emanazione di una legge quadro, in grado di disciplinare in maniera omogenea le modalità per sviluppare le prerogative di autonomia ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione - sulla base delle istanze provenienti da alcune Regioni del Nord (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) ma di interesse anche per Regioni di altre aree geografiche. Il percorso di attuazione del federalismo fiscale è graduale sia nell’ammontare delle risorse perequate che nel processo di definizione dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, ma è necessario che venga completato per superare definitivamente il tradizionale criterio della spesa storica che genera inefficienza.”;*

Il direttore generale delle Finanze, dott.ssa Lapecorella, nella sua audizione di fronte alla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale ha rilevato che *“L’avvio del processo attivazione del regionalismo differenziato implica la necessità di analizzare, innanzitutto, quali siano le materie e funzioni oggetto di devoluzione e, conseguentemente, quali possono essere le modalità di finanziamento delle stesse. Ciò comporta che non può prescindere dalla valutazione della spesa attualmente sostenuta dalle Amministrazioni statali per le funzioni trasferite, dal momento che, a seguito del trasferimento delle stesse funzioni, occorre procedere ad una riduzione degli stanziamenti delle Amministrazioni interessate in misura corrispondente alle maggiori entrate riconosciute alle Regioni. [...] Per quanto attiene alla determinazione delle spese si deve considerare che anche in tale ambito la mancata definizione dei LEP e dei relativi costi standard rappresenta un limite, dal momento che la loro quantificazione dovrà avvenire sulla base del costo storico. Va, ad ogni modo, precisato che gran parte delle materie per cui le Regioni hanno chiesto il trasferimento delle competenze generano una spesa aggiuntiva da finanziare a livello regionale di modesta entità: si tratta, infatti, di funzioni amministrative di carattere organizzativo che comportano il trasferimento di limitate risorse finanziarie e umane. Più criticità genera, invece, la funzione dell’istruzione, con la previsione del definitivo passaggio del personale della scuola dai ruoli dello Stato a quelli delle Regioni ad autonomia differenziata.”.*

Evidenziato che,

Nei primi giorni di Novembre 2022 l'attuale Presidente di Regione Toscana ha dichiarato ai microfoni di Controradio che *"La Toscana è d'accordo sull'autonomia differenziata che deve affrontare la possibilità di gestire meglio alcuni settori che hanno una specificità regione per regione, come i beni culturali e la geotermia, questa c'è solo in Toscana"* definendo la stessa autonomia differenziata quale motivo di vero interesse, esprimendo quindi tutta la sua disponibilità al Ministro Calderoli al fine di stimolare l'intesa tra il Governo e la Toscana;¹

La posizione del Presidente di Regione Toscana espressa i primi giorni di Novembre 2022 viene poi rafforzata dallo stesso Presidente nel corso della Conferenza delle Regioni del 17 Novembre 2022 dove egli dichiara che *"Occorre attuare l'articolo 5 della Costituzione e concedere alla Toscana l'autonomia differenziata. Chiediamo lo si faccia in due materie, i Beni e il patrimonio culturale e l'energia geotermica, in cui abbiamo due patrimoni davvero unici ed indubbie competenze e capacità. Abbiamo già servizi per gestire in autonomia questi settori. Penso ai Beni culturali e a ciò che abbiamo deciso di fare insieme all'ex ministro Franceschini costituendo una Fondazione in cui sono insieme Comune, Regione e Stato per gestire il patrimonio di Mitoraj o al prossimo museo che verrà allestito a San Casciano dei Bagni per dare la giusta collocazione alle 24 statue che sono state appena rinvenute. Per tutte queste ragioni credo che l'autonomia differenziata vada letta non come un problema di risorse da dividere tra nord e sud Italia creando squilibri, piuttosto dobbiamo leggerla come l'Italia che, attraverso l'autonomia differenziata, dà ad alcune Regioni, e in quelle materie in cui hanno la maggiore competenza, in Toscana i beni culturali e l'energia geotermica, che in Italia abbiamo soltanto noi, è giusto che per noi sia prevista una specificità nelle competenze che ci vengono attribuite e nella possibilità di governare quella particolare materia";*²

Secondo il Presidente di Regione Toscana, facendo seguito a quanto dichiarato, questa possibilità persegue quanto previsto dall'articolo 5 della Carta Costituzionale quando afferma che *"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";*

La posizione del Presidente di Regione Toscana in merito all'autonomia differenziata viene esaltata durante la seconda giornata del Festival delle Regioni il 6 Dicembre 2022 presso Villa Reale di Monza, durante la quale sono stati presentati gli esiti dei tavoli di lavoro del giorno precedente che si sono tenuti a Milano. Nello specifico il Presidente aveva dichiarato che *"Con la prima edizione del Festival delle Regioni sono state poste le basi sul percorso di definizione e di riflessione dell'autonomia differenziata. Oggi siglare l'intesa per riconoscere la Conferenza delle regioni organo comune di interlocuzione con i vertici dello Stato, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rappresenta un passo in avanti nell'ambito del dibattito sull'autonomia e sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La nostra Regione può portare un significativo contributo al tema dell'autonomia differenziata per favorire un'equilibrata sintesi tra efficacia, solidarietà e sussidiarietà, e dimostrare che le differenze regionali possono essere anche un elemento di potenzialità e complementarietà";*

Sussequentemente alla diramazione di una bozza del Ddl sull'Autonomia promossa dal Ministro competente, il Presidente della Giunta regionale toscana ha dichiarato che (Regioni.it 4449 -

¹ <https://www.controradio.it/giani-la-toscana-e-daccordo-sullautonomia-differenziata/>

²

<https://www.toscana-notizie.it/-/giani-attuare-l-art-5-e-concedere-alla-toscana-l-autonomia-differenziata-#:~:text=%E2%80%9COccorre%20attuare%20l'articolo%205,ed%20indubbie%20competenze%20e%20capacit%C3%A0%E2%80%9D>

01/02/2023) *"Un regionalismo che intende creare differenziazioni fra Nord e Sud assolutamente non lo condivido, ma a un nuovo regionalismo che dà alle Regioni la possibilità di gestire alcune materie che hanno una specificità su quel territorio io ci credo. Questo è il nuovo regionalismo che è giusto portare avanti. Più che chiedere l'autonomia per 23 materie, penso a quattro-cinque materie nelle quali sappiamo che la gestione regionale è migliore di quella statale per un fatto oggettivo, perché da Roma non conoscono bene come noi il nostro territorio. L'articolo 116 della Costituzione è scritto in buona parte secondo l'ispirazione di un grande toscano, Piero Calamandrei, e parla dell'Italia in termini non di uno Stato assoluto, non di uno Stato federale ma di un ordinamento regionalista";*

Recentemente, il Presidente della Regione Toscana, ha affermato che *"Non ci possiamo permettere di dire semplicemente 'no' all'autonomia differenziata, dobbiamo rilanciare con il nostro concetto di autonomia. Io, se volete un'espressione, la definisco l'autonomia semplificata. Per far funzionare meglio lo Stato, il sistema pubblico nel suo complesso l'autonomia svolge una funzione essenziale, perché ci sono materie che oggettivamente la burocrazia statale porta a impaludarsi nella burocrazia ed è meglio se sono gestite dalla Regione";*

Il Presidente di Regione Toscana ha ricordato di aver abbracciato all'inizio l'autonomia differenziata *"come strumento sul quale vivere una nuova stagione per le autonomie delle Regioni e dei Comuni"* ma *"è evidente che nel momento in cui il governo ha impostato un concetto di autonomia differenziata che ha assunto un connotato di carattere politico, anche io ho dovuto fare marcia indietro"*.

Ritenuto che,

Il tema dell'autonomia differenziata è connesso agli aspetti del pluralismo istituzionale e territoriale italiano ed al soddisfacimento nonché alla tutela dei diritti dei cittadini, iscrivendo dunque il processo di attuazione del regionalismo differenziato nella logica sostanziale dell'articolo 5 della Costituzione, il quale riconosce l'autonomia territoriale quale principio fondamentale della Repubblica, promuove il decentramento amministrativo quale base di un'ottimale distribuzione delle funzioni, a garanzia di libertà, democrazia, efficacia dell'azione di governo ed efficienza per l'utilizzo delle risorse;

L'autonomia differenziata favorisce anche il superamento dei vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti a livello territoriale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali;

Come rilevato dal Presidente del consiglio dei ministri nelle dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento il 25 ottobre 2022, la finalità perseguita dal Governo è quella di *"dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse Regioni italiane secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione nazionale";*

Sulla base di tali considerazioni l'esecutivo ha impostato il processo di attuazione del regionalismo differenziato su due direttrici distinte e correlate: quella del procedimento di determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e, infine, quella della presentazione alle Camere di un disegno di legge per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

Parallelamente il Governo, in connessione con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sta intervenendo sul tema dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, anche in

tal caso al fine di portare a compimento la riforma costituzionale del 2001 (con specifico riferimento al disposto dell'articolo 119 della Costituzione) garantendo il funzionamento degli enti in questione mediante tributi propri, nonché mediante il gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dalla compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dai trasferimenti per finalità perequative;

Per quanto riguarda la determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, si rammenta, più in particolare, che la legge di bilancio per l'anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801) ha istituito a tal fine una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Con Decreto 28 Marzo 2023 il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie provvede a definire la Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 Dicembre 2022, n. 197, utile per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e, conseguentemente, a disposizione della Cabina di regia e, se nominato, del Commissario di cui al successivo comma 797 della medesima legge; La Cabina di regia provvede a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. La ricognizione si estende alla spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato sul territorio di ogni Regione, per ciascuna propria funzione amministrativa. Successivamente saranno determinati i livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Al termine di tale iter la Cabina di regia predisponde uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti, anche distintamente tra le 23 materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Qualora le attività della Cabina di regia non si dovessero concludere nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomineranno un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il completamento delle attività non perfezionate;

Il ricorso all'utilizzo di un disegno di legge da parte del Governo volto a disciplinare, in generale, le modalità di attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, riprende un'impostazione già fatta propria da altri governi, con particolare riferimento ai Governi Gentiloni e Conte II, con l'intento di perseguire specificamente due obiettivi primari: un più ordinato e coordinato processo di attuazione e un più ampio coinvolgimento delle Camere;

Il processo di decentralizzazione delle competenze è graduale ed è subordinato alla determinazione dei Lep, per la cui definizione viene effettuata una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio.

Preso atto che,

Il costituzionalista Sabino Cassese ha dichiarato, tramite intervista rilasciata presso il Quotidiano "La Verità" del 22/1/23, che *"l'autonomia differenziata non divide l'Italia, anzi la unisce di più. È stato proprio il centrosinistra a introdurre nella Carta il concetto di autonomia differenziata, che avvantaggerà anche il Sud. Con i Lep*

si attua la Costituzione, anzi dobbiamo affrettarci ad introdurli per sanare le disparità”;

Il principio pluralistico sancito dall'art. 5 della Costituzione guida l'interpretazione dei contenuti dell'autonomia differenziata a norma dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, il quale prevede che si debba partire da una richiesta della Regione interessata e, nello specifico, tale richiesta non si limita ad indicare le materie oggetto della richiesta di autonomia differenziata, bensì individua esattamente le funzioni e i compiti di cui si chiede l'attribuzione;

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il 20/6/24 il Governatore della Toscana, sebbene la Toscana nel 2019 avviò il processo per l'autonomia differenziata, ha dichiarato che *“Il testo di Calderoli ha disatteso le nostre aspettative. Siamo per un'autonomia non differenziata ma semplificata. Ancora meglio: per un regionalismo equo e solidale che valorizzi alcune specifiche eccellenze dei territori. In Toscana abbiamo il 20% dei beni culturali di tutto il Paese: i 50 milioni di incassi annui degli Uffici potrebbero servire a valorizzare gli altri musei sul territorio. Oppure penso alla gestione della geotermia”;*

Nella discussione della competente Commissione parlamentare è stato inserito un undicesimo articolo al Disegno di Legge di cui in oggetto che, oltre ad estendere la legge anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, prevede una clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del governo;

Sulla base della clausola di salvaguardia *“l'esecutivo può sostituirsi agli organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei Comuni qualora emergesse che gli enti interessati sono inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi fosse un pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorresse tutelare l'unità giuridica o quella economica e, in particolare, si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali”;* (La verità 20/6/24).

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere

Se, alla luce delle recenti dichiarazioni, intendono o meno proseguire il processo per l'autonomia differenziata sulle specifiche materie che caratterizzano le eccellenze dei territori.

I Consiglieri,


Marco Casucci

Elena Meini

